DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO OPERATIVO DELLE STRUTTURE PREPOSTE ALLE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE E PER MIGLIORARE LE STRUTTURE LOGISTICHE NEL SETTORE DELLA DIFESA CIVILE

Art. 1

Modificazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300

Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla rubrica dell'articolo 10 sono soppresse le parole: "e di protezione civile";

b) all'articolo 10, comma 1, sono soppresse le parole: "e quella di protezione civile" e le parole: "e del capo IV";

c) il comma 1 dell'articolo 14 e' sostituito dal seguente: "1. Al Ministero dell'interno sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di: garanzia della regolare costituzione e del funzionamento degli organi degli enti locali e funzioni statali esercitate dagli enti locali, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, difesa civile, politiche di protezione civile e prevenzione incendi, salve le specifiche competenze in materia del Presidente del Consiglio dei Ministri, tutela dei diritti civili, cittadinanza, immigrazione, asilo e soccorso pubblico.";

d) all'articolo 14, comma 3, sono soppresse le parole: ", ad eccezione di quelli attribuiti all'Agenzia di protezione civile, ai sensi del capo IV del titolo V del presente decreto legislativo";

e) gli articoli 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86 e 87 sono abrogati;

f) il capo IV del titolo V intitolato: "Agenzia di protezione civile" e' soppresso;

g) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 9 NOVEMBRE 2001, N. 401. (2)

Versione in vigore dal 1 giugno 2005, tuttora in vigore · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile
Estremi	Decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(2) Il D.L. 31 maggio 2005, n. 90,convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 2005, n.152, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che le disposizioni previste dal presente articolo 1, limitatamente alle politiche di protezione civile, recanti riferimenti al Ministro od al Ministero dell'interno, sono abrogate.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-il-coordinamento-operativo-delle/art-1-modificazioni-al-decreto-legislativo-30-luglio-1999-n-300

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it